

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

<< Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità >>

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di perseguire la finalità di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni alla Giunta e degli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

b) Inquadramento

La presente proposta, tenuto conto delle diverse norme regionali in materia, tende a riorganizzare in unico testo legislativo la materia dei controlli interni alla Giunta regionale anche adeguando le disposizioni presenti in diverse leggi regionali alla legislazione statale eliminando incoerenze, ripetizioni di riferimenti normativi e discrasie esistenti con altri testi di legge. Inoltre per le finalità che si propone, prevede l'istituzione di un nuovo organismo di controllo interno.

c) Fruitore della proposta

Le strutture amministrative della Giunta regionale, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

d) Oneri finanziari

La proposta di legge comporta nuovi oneri finanziari per l'amministrazione, limitatamente alla previsione delle indennità in favore dei componenti del neo istituito "Organismo regionale per i controlli di legalità" di cui all'articolo 12.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione della legge)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art.2 (Tipologie di controllo)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 3 (Modalità, strumenti e procedure per il controllo)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale

Art. 4 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 5 (Controllo strategico e di gestione)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 6 (Valutazione della performance organizzativa e della performance individuale)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 7 (Organismi indipendenti di controllo interno)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 8 (Organismo indipendente di valutazione)	Il presente articolo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto va a sostituire l'articolo 11 della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3 tant'è che ne è prevista l'abrogazione. Non si istituisce, pertanto, un nuovo organismo che è peraltro attualmente disciplinato anche del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1, articoli da 31 a 40 anche nella parte relativa ai compensi.
Art.9 (Verifica ispettiva)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto è previsto che la verifica venga effettuata da una commissione di interni all'amministrazione regionale senza alcun compenso aggiuntivo o dall'Organismo di cui al successivo articolo 10 per i cui componenti è previsto un compenso ai sensi dell'art.12.
Art. 10 (Organismo regionale per i controlli di legalità)	Il presente articolo comporta oneri in quanto prevede l'istituzione di un nuovo organismo regionale sui controlli interni. I successivi articoli 12 e 15 stabiliscono le indennità per i componenti esterni dell'Organismo e la relativa copertura finanziaria.
Art. 11 (Funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)	Il presente articolo disciplina le funzioni dell'Organismo istituito all'art. 10 e i cui oneri finanziari sono indicati agli articoli 12 e 15.
Articolo 12 "Indennità dei componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"	<p>La norma prevede la corresponsione di una indennità al presidente dell'organismo e ai componenti determinandola sulla base di quella prevista per il presidente e i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Alla data della presente proposta il compenso del presidente e dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è disciplinato dall'articolo 40 del Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n.1. Il compenso annuo previsto per il Presidente dell'OIV è pari a € 63.752,27, mentre quello previsto per ciascuno dei due componenti dell'OIV è pari a € 51.008,81. Pertanto gli emolumenti previsti per i componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità sono pari a:</p> <p>Presidente € 63.752,27 Componente € 51.008,81</p> <p>I predetti compensi, come per i componenti dell'OIV, si intendono comprensivi dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legislazione vigente, delle ritenute fiscali, di legge nonché di ogni altro onere e spesa che il contraente sosterrà per l'esecuzione dell'incarico stesso e delle spese per viaggi, vitto e alloggio.</p>

Art. 13 (Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 14 (Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art.15 (Norma finanziaria)	Il presente articolo individua la copertura finanziaria degli oneri di cui all'art. 12, specificando che gli stessi trovano copertura a valere del capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che allocato alla missione 20.03.
Art. 16 (Abrogazioni)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale
Art. 17 (Entrata in vigore)	Il presente articolo non comporta oneri in quanto di natura ordinamentale

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 12	Spesa corrente (compenso Presidente ORECOL)	Euro 63.752,27
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Art. 12	Spesa corrente (compenso componente ORECOL)	Euro 51.008,81
Totale		Euro 216.778,70

Inoltre, sempre in base alla premessa, la tabella della relazione tecnico-finanziaria è la seguente:

Missione	Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
20	03	- 36.129,78	- 216.778,70	- 216.778,70	
01	01	36.129,78	216.778,70	216.778,70	
TOTALE		0	0	0	

e) Copertura finanziaria

L'articolo 15 del disegno di legge stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12, quantificati complessivamente in euro 216.778,70 annui si provvede mediante l'utilizzo del capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità, e che, alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con l'approvazione della legge di bilancio di previsione

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi vengono parzialmente modificati dal disegno di legge in relazione alla previsione del nuovo organismo regionale per i controlli di legalità.

Il Direttore Generale _____